

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXXVI.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1085
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
VILLA RUGGERO e BALDELLI: Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. (1256);	
BALDINI ed altri: Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra. (1474) . . .	1085
PRESIDENTE . . . . .	1085, 1086, 1088, 1089
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i> . . .	1086, 1089
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . .	1086, 1088, 1089
BORELLINI GINA . . . . .	1088, 1089
REPOSSI . . . . .	1088
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1091

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sabatini.

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Villa Ruggero e Baldelli: Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra (1256); Boldrini ed altri: Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi civili (1474).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero e Baldelli: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra »; e dei deputati Boldrini, Borellini Gina, Capua, Di Luzio, Ghislandi, Maglietta, Montanari Otello, Rossi Paolo Mario, Sciorilli Borrelli, Vigorelli: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ».

Sulle proposte di legge in oggetto abbiamo già avuto il parere favorevole della I e della IV Commissione. In sede referente è stato concordato un testo ed ora mi auguro che la discussione sia rapida e si concluda in modo positivo.

L'onorevole Bianchi Fortunato, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**La seduta comincia alle 9,50.**

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Farò una brevissima relazione, dato che il problema è stato lungamente discusso in sede referente. Difatti, le proposte di legge in esame, dopo il controprogetto presentato dall'allora Ministro del lavoro, onorevole Fiorentino Sullo, hanno avuto un lungo *iter* che ha portato ad un testo unanimemente concordato dal Comitato ristretto, testo che ritroviamo, nel prospetto dei testi a raffronto che è stato a voi tutti distribuito, all'ultima colonna.

La nostra Commissione, nella seduta precedente in sede referente, ha già provveduto all'approvazione e alla adozione del testo proposto dal Comitato ristretto; e ritengo quindi che oggi, in sede legislativa, non vi sia altro da fare che approvarlo, dopo che il Governo avrà chiarito certe riserve che aveva avanzate sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se non vado errato, l'onorevole Venegoni obiettò che nel provvedimento in esame non dovesse farsi riferimento agli articoli 2118 e 2119 del codice civile. Ma ebbi occasione di dire fin da allora che, trattandosi di una norma di carattere generale, essa deve essere osservata da tutti, anche da quei lavoratori che usufruiscono di collocamenti speciali. Non è possibile pensare di modificare una norma di carattere generale valida per tutti, compresi gli invalidi civili, i mutilati del lavoro, ecc.

Desidero anzi aggiungere che sempre, nelle loro riunioni, queste categorie hanno affermato il principio che non intendono assolutamente godere di una posizione di privilegio, ma hanno chiesto unicamente che venisse rispettata la legge, vale a dire la percentuale. Ed il provvedimento in esame ha appunto lo scopo di far rispettare, il più possibile, questo principio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 del testo redatto dal Comitato ristretto:

« Alla legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'articolo 3, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *e*) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 468, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'articolo 4, primo comma, dopo le parole « civili di guerra », sono inserite le seguenti: « e alla compatibilità dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« All'articolo 5, sono aggiunti i seguenti comma:

« Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge, devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« All'articolo 6, il numero 1°) è sostituito dal seguente:

« 1°) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione. Qualora dai detti documenti non sia possibile desumere la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la voce dell'invalidità da cui è colpito, l'interessato dovrà presentare anche il modello 69 oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la

descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« All'articolo 7, quarto comma, dopo le parole: « dal Ministro competente », sono aggiunte le seguenti: « sarà invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'articolo 9 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione

della presente legge. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

Nelle assunzioni ai posti iniziali delle carriere esecutive e a quelli delle carriere ausiliarie, i mutilati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge hanno diritto di precedenza sugli altri invalidi di guerra, nell'ambito delle rispettive categorie previste dagli articoli 1 e 2 e compatibilmente con le mansioni cui essi dovranno essere adibiti.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni e gli Enti di cui al 1° comma del presente articolo, non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è potratto fino al compimento del 55° anno ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. È, tuttavia, richiesto l'accertamento

dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite di età per l'assunzione è quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, fermi restando, per i salariati ex combattenti, i limiti di età previsti dall'articolo 42 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dall'articolo 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'ultimo comma di questo articolo stabilisce che il limite di età per l'assunzione è quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo (vale a dire 55 anni) fermi restando, per i salariati ex combattenti (anche i mutilati ed invalidi quindi) i limiti di età previsti dall'articolo 42 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Ma questi ultimi, onorevoli colleghi, evidentemente, non possono avere 55 anni! È bene chiarire questo punto perché diversamente si creerebbe una confusione, finendosi col credere che anche gli ex combattenti, che non sono anche invalidi, possano essere assunti sino a 55 anni.

PRESIDENTE. Mi rendo interprete delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Sottosegretario che ha messo in evidenza come questa legge riguarda gli invalidi per i quali il limite di età previsto è di 55 anni. La dizione dell'ultimo comma dell'articolo 8 fa pensare che se non si è invalidi, ma solo combattenti, la norma di carattere generale viene a cadere.

BORELLINI GINA. La legge, come ho già detto, si riferisce esclusivamente agli invalidi di guerra. Mancando oltretutto nella formulazione anche un punto che divida le due parti del comma, si crea una maggiore confusione. La legge in esame si riferisce agli invalidi di guerra per cui l'introduzione di una dizione collegata ad un'altra categoria potrebbe provocare delle cattive interpretazioni. Io sarei dell'avviso di abolire dal comma tutta la parte successiva alle parole: « ex combattenti ».

REPOSSI. Qui è necessaria un'osservazione di fondo.

Se questo testo, anche all'articolo 10, si riferisce esclusivamente agli invalidi di guerra e di lavoro, evidentemente quest'ultimo comma confonde le idee. Perché? Perché la norma relativa agli ex combattenti mi pare dica che il limite di età per la partecipazione ai concorsi delle amministrazioni statali è elevato di cinque anni. Secondo me si doveva forse dire che il limite di 55 anni è il limite massimo che assorbe anche quella norma, per evitare appunto l'errata interpretazione di 55 più 5 per la qualifica di ex combattenti. Credo che questo si dovesse dire.

BORELLINI GINA. Non credo. Almeno non vi era tale intenzione.

REPOSSI. Forse si poteva dire così: 55 anni ma non oltre. Vorrei proprio che la questione venisse esaminata attentamente, perché ho il timore che questo comma confonda le idee. Gli ex combattenti come tali non c'entrano.

PRESIDENTE. Vorrei fare un'altra considerazione, per dare all'onorevole Sottosegretario la possibilità di rivedere il problema. Le argomentazioni pro e contro il mantenimento o la soppressione del comma in questione si riferiscono al titolo della legge che riguarda gli invalidi; quindi, è evidente che, riguardando la legge gli invalidi, questo comma è inutile. Rimane la preoccupazione avanzata dall'onorevole Repossi, che, a mio avviso, potrebbe essere superata modificando così il comma in discussione:

« Il limite di età per l'assunzione è in ogni caso quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per me era abbastanza chiaro, perché diceva: per i salariati e gli ex combattenti. Ma non vorrei che al Senato, poi, sollevassero eccezioni e che la legge tornasse nuovamente alla Camera. Non garantisco però che il Ministero sia d'accordo. Forse si potrebbe dire che « il limite di età per l'assunzione degli invalidi è quello previsto dall'ultimo comma ».

REPOSSI. Vi è il pericolo che formi una eccezione. Attenzione! Qui è detto che « il limite di età per l'assunzione è quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo »; ma poi aggiunge: « fermi restando, per i salariati ex combattenti, i limiti di età previsti »... ecc. I 55 anni scompaiono.

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

BORELLINI GINA. Questo punto, secondo me, è molto importante.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sul concetto siamo tutti d'accordo; l'ho già detto. Il pericolo è che quelli che hanno solo il titolo di ex combattenti, e non quello di invalidi, non siano previsti in questa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha fatto presente le sue preoccupazioni che questa variante possa ingenerare una presa di posizione dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento ed anche un irrigidimento da parte del Governo; con il conseguente ritorno in discussione della legge. Vorrei pregare il Sottosegretario di tener conto delle unanime preoccupazioni espresse dalla Commissione e, quindi, di voler sciogliere le sue riserve.

BORELLINI GINA. Questo comma (se lei ricorda, nel Comitato ristretto ci siamo soffermati sui punti fondamentali) aveva una ragione d'essere, se avessimo mantenuto quanto era originariamente previsto, cioè il collocamento sino a 45 anni.

Con questo comma potevamo salvaguardare i diritti degli ex combattenti, che potevano andare anche oltre i 45 anni; mentre, avendo ora aumentato il limite a 55 anni, questo comma, prima favorevole agli invalidi, ora diventa negativo per i salariati. Siccome si tratta di una legge per gli invalidi, tutto quello che riguarda i benefici degli ex combattenti non dovrebbe trovar posto in questa legge, perché, altrimenti, lasciandola così, verremmo ad operare un diverso trattamento.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Propongo di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 8 nel seguente modo: « Il limite massimo di età per l'assunzione degli invalidi è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo ».

BORELLINI GINA. Sono d'accordo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 fino alle parole « Enti pubblici », cioè escluso l'ultimo comma.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 8, di cui do lettura:

« Il limite massimo di età per l'assunzione degli invalidi di guerra è, in ogni caso, quello

previsto dall'ultimo comma del precedente articolo ».

(È approvato).

L'articolo 8, nella sua nuova formulazione, è il seguente:

« L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. È, tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione degli invalidi di guerra è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 9.

All'articolo 11, primo comma, dopo le parole: « Enti pubblici a carattere nazionale », sono inserite le seguenti: « o interprovinciale ».

(È approvato).

## ART. 10.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali.

Fermi restando i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

	Percentuale	
	invalidi di guerra di cui all'art. 1	di cui all'art. 2
Categorie di impiego nelle		
Ferrovie dello Stato:		
manovali (per funzioni di inservienti chiama- tori, ecc.) . . . . .	6%	3%
cantieri (per servizi accessori) . . . . .	6%	3%
operai qualificati . . . . .	6%	3%
Categorie di impiego nei ser- vizi pubblici dei trasporti in concessione:		
guardie e custodi in ge- nere delle stazioni . . . . .	10%	5%
portieri . . . . .	30%	15%
inservienti . . . . .	30%	15%
manovali (per funzioni di custodi, fattorini, chia- matori, ecc.) . . . . .	6%	3%
cantieri (per servizi accessori) . . . . .	6%	3%
operai ed aiutanti operai	6%	3%

I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

(È approvato).

## ART. 11.

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

## ART. 12.

All'articolo 14, secondo comma, le parole: « 3 per cento del personale maschile », sono sostituite dalle seguenti: « 6 per cento del personale maschile ».

Inoltre, è aggiunto il seguente comma:

« Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati

ai minorati di guerra almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ».

(È approvato).

## ART. 13.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

È ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda, nonché per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera b), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento ».

(È approvato).

## ART. 14.

All'articolo 18, i comma secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilità di occupazione, può, dopo aver udito il parere dell'Opera invalidi, eccezionalmente autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attività in più di una provincia ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre ».

(È approvato).

## ART. 15.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo.

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 7, della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato ai sensi del 3° comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità delle persone nonché alla sicurezza degli impianti.

Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unità invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze ».

(È approvato).

## ART. 16.

All'articolo 22, primo comma, sono soppresse le parole: « non provvedono a ciò direttamente o », e dopo le parole: « sono puniti » viene aggiunto il seguente inciso: « previa diffida a regolarizzare ».

(È approvato).

## ART. 17.

All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22 ».

All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: « non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine ».

(È approvato).

## ART. 18.

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Le Camere di commercio al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera

invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti già esistenti ».

(È approvato).

## ART. 19.

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

(È approvato).

## ART. 20.

Alla legge 3 giugno 1950, n. 375, è aggiunto il seguente articolo 28:

È abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Le modifiche necessarie per il coordinamento del vigente regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con la presente legge saranno disposte entro un anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Resta fermo che, per quanto non disciplinato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e delle successive modifiche ed integrazioni.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Il testo unificato delle due proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

---

III LEGISLATURA — TEEDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

---

Comunico il risultato della votazione sulle proposte di legge:

VILLA RUGGERO e BALDELLI: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra » (1256) e BOLDRINI ed altri: « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi civili » (1474).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bettoli, Bianchi Fortunato, Bucalossi, Cacciatore, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, Donat Cattin, Fogliazza, Franco Raffaele, Gitti, Gotelli Angela, Isgrò, Magnani, Mazzoni, Negroni, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romano Bartolomeo, Scarpa e Venegoni.

*È in congedo:*

Sabatini.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI